

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2017/127

del 07/03/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 347

del 07/03/2017

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
SAN GIROLAMO N. 22, 2° P., INT. 6 - OSPITALITA' NON
AUTORIZZATA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premessi che:

- l'inquilino - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - è assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via San Girolamo n. 22, 2° p., int. 6;
- il 26 novembre 2015 dichiarava, a favore dei suoceri e di una cognata minorenni - le cui generalità sono pure indicate nell'ALLEGATO A - un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7);
- il 25 agosto 2016 dichiarava, a favore di un fratello – le cui generalità sono pure indicate nel citato ALLEGATO A – un'ospitalità temporanea, la cui scadenza veniva a coincidere con quella della precedente ospitalità, summenzionata;
- alla scadenza delle ospitalità autorizzate per i detti quattro congiunti, si constatava che gli ospiti erano ancora anagraficamente presenti all'indirizzo dell'alloggio di ERP; pertanto, in assenza di rinnovo spontaneo della dichiarazione di ospitalità temporanea, l'Uff. Casa, con nota n. 343 del 29 novembre 2016, provvedeva a sollecitare in tal senso l'inquilino, assegnandogli il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare e ammonendolo che l'omesso rinnovo configura una "grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi" (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma);
- per l'irreperibilità del destinatario, la suddetta nota ("avvio del procedimento") veniva depositata il 16 dicembre 2016 dal messo notificatore presso la Casa comunale, per cui, ai sensi degli artt. 139-140 c.p.c., la notificazione si presumeva perfezionata il 16 gennaio u.s., e il termine assegnato di 30 gg. per integrare il contraddittorio veniva a scadere il 15 febbraio u.s.;

considerato che a tutt'oggi gli ospiti risultano iscritti nella scheda anagrafica di famiglia dell'inquilino, mentre la dichiarazione di ospitalità non è stata rinnovata, né l'inquilino – o altro membro, da lui delegato, del nucleo avente diritto all'alloggio - ha coltivato alcun contraddittorio, per cui questo Uff. Casa ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., ed in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: "La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento",

d i c h i a r a

l'inquilino decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via San Girolamo n. 22, 2° p., int. 6;

o r d i n a

all'inquilino, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilino, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilino e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07.11.2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessato e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.